



NORME STRALCIO PER IL CONFERIMENTO MEDIANTE CONTRATTI DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DI ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE E PER IL CONFERIMENTO DI ATTIVITÀ SEMINARIALI

EMANATE CON D.R. N. 208 DEL 31 MAGGIO 2011

ENTRATE IN VIGORE IL 4 GIUGNO 2011

(IN FASE DI REVISIONE)

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Nelle more dell'emanazione dello Statuto di Ateneo e dei decreti ministeriali attuativi della legge n. 240/2010, al fine di procedere agli adempimenti per l'imminente attivazione dell'offerta didattica per l'anno accademico 2011/12, le presenti norme disciplinano le modalità di conferimento, mediante contratti di diritto privato, degli incarichi di insegnamento e delle attività didattiche integrative nei corsi di studio di tutte le Strutture didattiche dell'Università degli Studi della Basilicata.
2. Le norme disciplinano, inoltre, le modalità di conferimento di attività seminariali.

Art. 2

Programmazione, tipologie e destinatari degli incarichi

1. Le Strutture didattiche dell'Ateneo, in fase di programmazione delle proprie attività didattiche, evidenziano l'eventuale necessità di ricorrere al contributo di specifiche competenze scientifiche o professionali adeguatamente qualificate, cui conferire incarichi didattici di cui all'art. 1 comma 1.
2. Gli incarichi di insegnamento, gratuiti o retribuiti, della durata di un anno accademico, eventualmente rinnovabili, possono essere conferiti mediante:
 - a) contratto di diritto privato, a seguito di selezione pubblica, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010, a soggetti non dipendenti da università italiane, italiani e stranieri, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
 - b) contratto di diritto privato, a seguito di incarico diretto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 della legge n. 240/2010, ad esperti di alta qualificazione;
 - c) contratto di diritto privato, a seguito di incarico diretto, ai sensi dell'art. 23 comma 3 della legge n. 240/2010, a docenti studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
3. Gli incarichi per attività didattiche integrative possono essere conferiti con le stesse modalità previste al comma 2 lettera a) precedente.

Art. 3

Contratti di diritto privato a seguito di selezione pubblica

1. Gli incarichi di insegnamento mediante contratto di diritto privato a titolo retribuito, ai sensi dell'art. 23 comma 2 della legge n. 240/2010, sono conferiti a seguito di selezioni pubbliche per titoli, finalizzate a verificare la qualificazione professionale e scientifica dell'aspirante rispetto ai contenuti e alle caratteristiche dell'incarico che si intende conferire e a valutare comparativamente i candidati, assicurando la pubblicità degli atti. Le selezioni sono indette con uno o più bandi, emanati dalla Struttura didattica interessata, previa deliberazione del relativo Consiglio. I bandi sono pubblicati sull'Albo ufficiale on-line di Ateneo. Il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande non può essere inferiore a dieci giorni, riducibili a sette in caso di urgenza, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando.



2. La deliberazione del Consiglio della Struttura didattica può prevedere che nel caso in cui, espletata la procedura, vi siano ancora insegnamenti vacanti, per gli stessi sia emanato un nuovo bando. In assenza di tale previsione e ove sussistano motivi di urgenza, il responsabile della Struttura didattica procede comunque a emanare il nuovo bando, sottoponendolo a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio.
3. Hanno titolo a partecipare alla selezione per il conferimento di contratti di diritto privato i soggetti individuati all'art. 2, comma 2, lett. a).
4. I bandi devono indicare:
 - a) la Struttura didattica, il corso di studio, la denominazione dell'insegnamento, il settore scientifico-disciplinare il numero di crediti formativi, il periodo di svolgimento;
 - b) gli aventi titolo e le modalità di partecipazione alla selezione;
 - c) il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande;
 - d) l'importo della retribuzione;
 - e) i titoli oggetto di valutazione delle domande, come individuati al successivo comma 5;
 - f) i criteri e le modalità stabiliti per la valutazione dei titoli, con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere;
 - g) l'attestazione della copertura finanziaria.
5. I titoli oggetto di valutazione delle domande sono i seguenti:
 - a) le competenze scientifiche e professionali attinenti all'ambito disciplinare dell'insegnamento;
 - b) l'attività didattica eventualmente svolta in ambito universitario.Il possesso, in ordine di priorità, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010 e il titolo di dottore di ricerca costituiscono, a parità di valutazione, titoli preferenziali per il conferimento dell'incarico.
6. Entro il termine stabilito dal bando, gli interessati devono far pervenire al Responsabile della Struttura didattica domanda in carta libera, corredata del curriculum e dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. La domanda e il curriculum devono essere sottoscritti dall'interessato. Il Consiglio della Struttura didattica delibera sulle domande pervenute nei successivi 30 giorni.
7. Per l'espletamento della valutazione comparativa, il Consiglio della struttura didattica si esprime preliminarmente sulla adeguatezza dei requisiti scientifici e professionali posseduti dai candidati, acquisendo il parere del competente dipartimento o avvalendosi di Commissioni Istruttorie, formate da professori o ricercatori di ruolo afferenti ad aree scientificamente e didatticamente omogenee. Il Consiglio della struttura didattica può affidare a tali Commissioni Istruttorie anche il compito di formulare una motivata proposta di conferimento dell'incarico. Il Consiglio della Struttura didattica, in base agli esiti della valutazione comparativa, delibera sul conferimento dell'incarico.
8. I contratti sono stipulati dal Responsabile della Struttura didattica, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, qualora si tratti di dipendenti pubblici.
9. L'attività svolta ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università.
10. I titolari di contratto di insegnamento possono avvalersi del titolo di professore, obbligatoriamente accompagnato dall'indicazione "a contratto temporaneo" con la specificazione della materia di insegnamento, per tutto l'anno accademico e sino al completamento della sessione d'esame straordinaria dell'anno per il quale è stato stipulato il contratto.

Art. 4

Contratti di diritto privato a seguito di incarico diretto ad esperti di alta qualificazione

1. Come previsto dall'art. 23 comma 1 della legge n. 240/2010, anche sulla base di specifiche convenzioni, possono essere stipulati contratti di diritto privato per il conferimento diretto di incarichi di insegnamento ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o



professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni enti o imprese, titolari di pensione, lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi.

2. I contratti sono di norma a titolo oneroso.
3. I contratti possono essere a titolo gratuito se:
 - a) stipulati sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui al DPCM 30 dicembre 1993 n. 593;
 - b) stipulati con dipendenti da altre amministrazioni enti o imprese o lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi; in tal caso il loro numero non può superare nell'anno accademico il limite del 5% dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.

Per i contratti gratuiti può essere previsto il rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti dal Regolamento di Ateneo per la disciplina delle missioni di servizio.

4. Il Consiglio della Struttura didattica, avvalendosi se necessario di Commissioni istruttorie formate da professori o ricercatori di ruolo afferenti ad aree scientificamente omogenee, o, in casi particolari, il Rettore, propone al Senato Accademico il conferimento dell'incarico. La proposta deve indicare la denominazione dell'insegnamento da ricoprire, la natura onerosa o gratuita dell'incarico, gli estremi dell'eventuale convenzione, e deve essere corredata del curriculum scientifico o professionale del destinatario del contratto e, nel caso questi sia un lavoratore autonomo, dall'autocertificazione del reddito annuo percepito.
5. I contratti sono deliberati dal Senato Accademico che ne stabilisce gli eventuali oneri, e, previo accertamento della necessaria copertura finanziaria, stipulati dal Rettore.
6. L'attività svolta ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università.
7. I titolari di contratto di insegnamento possono avvalersi del titolo di professore, obbligatoriamente accompagnato dall'indicazione "a contratto temporaneo" con la specificazione della materia di insegnamento, per tutto l'anno accademico e sino al completamento della sessione d'esame straordinaria dell'anno per il quale è stato stipulato il contratto.

Art. 5

Contratti di diritto privato a seguito di incarico diretto a docenti, studiosi o professionisti, stranieri di chiara fama.

1. Come previsto dall'art. 23 comma 3 della legge n. 240/2010, al fine di favorire l'internazionalizzazione, anche utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, possono essere stipulati contratti di diritto privato per il conferimento di incarichi di insegnamento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
2. La proposta di conferimento è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, anche su richiesta della Struttura didattica interessata, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato sul sito web dell'ateneo. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee.
3. I contratti sono stipulati dal Rettore.
4. L'attività svolta ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università.
5. I titolari di contratto di insegnamento possono avvalersi del titolo di professore, obbligatoriamente accompagnato dall'indicazione "a contratto temporaneo" con la specificazione della materia di insegnamento, per tutto l'anno accademico e sino al completamento della sessione d'esame straordinaria dell'anno per il quale è stato stipulato il contratto.



Art. 6

Contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività didattiche integrative

1. Le Strutture didattiche, su proposta del docente responsabile dell'insegnamento, possono deliberare il conferimento di incarichi per lo svolgimento di attività didattiche integrative con studiosi o esperti, non dipendenti da Università italiane e anche di cittadinanza straniera, di adeguata qualificazione professionale e scientifica.
2. I contratti possono essere finalizzati:
 - a) al supporto e al miglioramento delle attività didattiche di carattere applicativo, alle esercitazioni ed alle esperienze di carattere pratico e di laboratorio; per questo tipo di contratti, il numero di ore di didattica non può essere superiore al numero di ore destinate, nell'ambito dell'insegnamento relativo, alle tipologie di attività elencate;
 - b) a fornire significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico riferite al mondo extra-universitario, che completino la formazione degli studenti. Per questo tipo di attività, il numero di ore dell'attività didattica integrativa non può essere superiore ad un quarto delle ore dell'insegnamento relativo.
3. Tali incarichi sono conferiti a titolo retribuito a seguito di selezioni pubbliche per titoli finalizzate a verificare la qualificazione professionale e scientifica dell'aspirante, rispetto ai contenuti e alle caratteristiche dell'incarico che si intende conferire, e a valutare comparativamente i candidati, assicurando la pubblicità degli atti. Le selezioni sono indette con uno o più bandi, emanati dalla Struttura didattica interessata, previa deliberazione del relativo Consiglio. I bandi sono pubblicati sull'Albo ufficiale on-line di Ateneo. Il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande non può essere inferiore a dieci giorni, riducibili a sette in caso di urgenza, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando.
4. Le procedure selettive si svolgono con le modalità previste dall'art. 3.
5. I contratti sono stipulati dal Responsabile della Struttura didattica, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, qualora si tratti di dipendenti pubblici.
6. I titolari di incarico per lo svolgimento di attività didattica integrativa sono tenuti a svolgere personalmente le attività che gli sono state conferite, espletandole nel periodo indicato dalla Struttura didattica e coordinandosi con il docente responsabile dell'insegnamento, e a partecipare, se richiesto dalla Struttura didattica, alle commissioni per gli esami di profitto per l'intero anno accademico di riferimento, sino alla data indicata nel bando.
7. I titolari di incarico per lo svolgimento di attività didattica integrativa sono tenuti a compilare il proprio registro delle attività, che, a conclusione dell'incarico, acquisito il visto del docente responsabile dell'insegnamento, deve essere consegnato al Responsabile della Struttura didattica, che lo acquisisce agli atti della Struttura. La corresponsione del compenso è subordinata alla consegna del registro delle lezioni.
8. L'attività svolta ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università.

Art. 7

Attività seminariali

1. Le Strutture didattiche, su proposta del docente responsabile dell'insegnamento, senza ricorso a procedura selettiva, possono invitare a svolgere attività seminariali esperti adeguatamente qualificati. Per tali attività può essere previsto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti dal Regolamento di Ateneo per la disciplina delle missioni di servizio.



Art. 8

Diritti e doveri dei soggetti incaricati

1. Il conferimento di un incarico secondo le disposizioni del presente regolamento, ad esclusione di quelle relative alle attività didattiche integrative e alle attività seminariali, impegna il docente:
 - a) a definire con i competenti organi della Struttura didattica il periodo e le modalità di svolgimento dell'incarico, fatta salva la propria autonomia didattica;
 - b) a presiedere o a partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e alle commissioni per gli esami finali per il conseguimento del titolo di studio, previsti per l'intero anno accademico, sino alla data indicata nel bando;
 - c) a seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di studio;
 - d) a stabilire e osservare un calendario per lo svolgimento di attività di assistenza, di tutorato e di orientamento degli studenti, reso pubblico con le modalità stabilite dalla Struttura didattica;
 - e) a compilare e sottoscrivere il proprio registro delle lezioni e delle connesse attività svolte, che, a conclusione dell'incarico, deve essere consegnato al Responsabile della Struttura didattica che provvede a vistarlo e ad acquisirlo agli atti della Struttura;
 - f) a partecipare alle riunioni degli organi collegiali delle Strutture didattiche, nei limiti stabiliti dai regolamenti di funzionamento delle medesime Strutture;
 - g) a osservare le disposizioni previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, dai Regolamenti delle Strutture didattiche e dei relativi corsi di studio.
2. Il titolare del contratto deve svolgere personalmente le attività didattiche che gli sono state conferite.

Art. 9

Trattamento economico

1. Il trattamento economico per gli incarichi a titolo oneroso conferiti ai sensi del presente regolamento è determinato dall'Ateneo, nei limiti delle compatibilità di bilancio, sulla base dei parametri stabiliti con il D.M. di cui all'art. 23 comma 2 della legge n. 240/10.
2. Nelle more dell'emanazione di tale D.M., il trattamento economico per gli incarichi a titolo oneroso conferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del presente regolamento è fissato dal Consiglio della Struttura didattica interessata alla copertura dell'insegnamento, in base alle risorse finanziarie disponibili e proporzionalmente all'impegno richiesto. In ogni caso il compenso non può superare la metà di quello spettante al professore associato a tempo definito al grado iniziale.
3. La corresponsione del compenso è subordinata alla consegna del registro delle lezioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. e).

Art. 10

Trattamento previdenziale e assicurativo

1. Ai contratti di cui al presente regolamento, in materia previdenziale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari dei contratti, per il periodo dell'incarico.

Art. 11

Incompatibilità

1. Gli incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto privato non possono essere conferiti ai soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità:
 - a) casi previsti dall'art. 13 del DPR n. 382/80 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca, con o senza borsa;



- c) titolarità di borse di studio post laurea per il completamento della formazione scientifica dei laureati;
- d) titolarità di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato e di borse di perfezionamento all'estero.
- f) grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con il Rettore, il Direttore Generale o un componente dell'organo che attribuisce l'incarico.

Art. 12

Approvazione e entrata in vigore

1. Le presenti norme sono emanate dal Rettore con proprio decreto.
2. Le norme entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sull'Albo ufficiale online dell'Ateneo.
3. Le presenti norme sostituiscono tutte le disposizioni in materia di attribuzione di contratti per attività di insegnamento, attività didattica integrativa e attività seminariale.